SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. **202.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.».

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2000.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costutuzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), così recita:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in seguito denominato «testo unico», dalle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera *a)*, dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;

c) previsione delle tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera *a)*, anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'art. 40, terzo comma del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera *a)*;

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera *c)* anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni d'indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuta dai lavoratori autonomi del datore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore ed ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorchè vi siano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diretto a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate professionali anche quelle non comprese nell'elenco delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di revendita a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;

q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera *l)*, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e provati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, la cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di Governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia».

— Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si veda in nota al titolo.

— Il comma 2 dell'art. 55 della legge già citata n. 144/1999, come modificato dall'art. 78, comma 26, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è il seguente:

«2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, *entro due anni*, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi».

Nota all'art. 1:

— Il comma 2 dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 38/2000, come modificato dal presente decreto, così recita:

«2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. *Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione*».

01G0259

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 aprile 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete Rica), per l'anno 2001.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulle organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE n. 1859/82, il cui allegato 1 indica in 18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE n. 161/2000, che fissa, per l'esercizio contabile 2000, in 129 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola (importo che sarà aggiornato a 132 euro per l'esercizio contabile 2001);

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 50543 del 20 marzo 2001, con l'allegata relazione programmatica e finanziaria, che quantifica in lire 12,696 miliardi per l'anno 2001 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2001 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un finanziamento di lire 12.696.000.000 (6,557 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA, sulla base delle richieste inoltrate dal medesimo.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

L'ispettore generale capo: CIMADORI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, foglio n. 384.

01A5829

DECRETO 20 aprile 2001.

Finanziamento a carico del fondo di rotazione degli interventi previsti dal regolamento CE n. 2777/2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulle organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione

europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1258/1999 del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che all'art. 5, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri mobilitino i mezzi necessari per effettuare le spese in funzione del fabbisogno dell'organismo pagatore riconosciuto, fino a quando la commissione europea non abbia versato le quote di propria competenza;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE n. 2777/2000 della commissione delle comunità europee che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine ed in particolare l'art. 3, che prevede l'acquisto da parte degli Stati membri di bovini di età al di sopra dei 30 mesi ai fini dell'abbattimento e della distruzione completa della carcassa, e l'art. 4, che prevede il pagamento da parte degli Stati membri di un prezzo ai produttori e loro rappresentanti per animali conferiti ai fini dell'abbattimento e della distruzione, con onere a carico della comunità pari al 70% del prezzo di acquisto nei limiti indicati nell'allegato 1 del predetto regolamento;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 791 del 12 marzo 2001, con annessa nota A.G.E.A. n. 2098 del 5 marzo 2001, nella quale viene quantificato in lire 297,9 miliardi l'onere relativo all'acquisto dei capi di cui ai sopracitati articoli 3 e 4 del regolamento CE n. 2777/2000, di cui lire 208,5 miliardi, pari a 70% del predetto onere, a carico della comunità;

Considerata la particolare situazione di emergenza concernente la diffusione del morbo della BSE per fronteggiare la quale occorre mobilitare i mezzi necessari per effettuare le spese fino a quando la commissione europea non abbia versato le quote di propria competenza;

Considerato, altresì, che in base a quanto previsto dall'art. 6 della legge 183/1987 per le anticipazioni erogate il fondo di rotazione «non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari»;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al fine di consentire il pagamento dell'acquisto dei bovini di età al di sopra dei 30 mesi per l'abbattimento e la distruzione completa della carcassa ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento CE n. 2777/2000 è previsto un finanziamento di lire 297.892.373.400 (153,849 Meuro) a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

2. Il 90 per cento di tale finanziamento, pari a lire 268.103.136.060 (138,464 Meuro) viene integralmente trasferito all'AGEA, su richiesta della medesima, ai sensi della richiamata legge n. 183/1987, art. 6, paragrafo 2. L'ulteriore saldo del 10 per cento pari a lire 29.789.237.340 (15,385 Meuro) verrò erogato all'AGEA in relazione ai rimborsi comunitari a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

3. L'AGEA, quale organismo di coordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 165/1999, provvederà a restituire al fondo di rotazione la quota di finanziamento comunitario assegnata dalla commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 2777/2000, nonché la differenza tra la quota nazionale erogata e quella che risulterà effettivamente dovuta in base al totale delle spese sostenute e riconosciute legittime dalla Commissione europea. A tal fine verrà comunicata al dipartimento dalla ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E specifica rendicontazione relativa all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del predetto regolamento CE n. 2777/2000.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

L'ispettore generale capo: CIMADORI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, foglio n. 383

01A5830

DECRETO 20 aprile 2001.

Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99 per l'annualità 2001, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione - d'intesa con le Amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2. comma 1, lettera *b),* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1750/99 e successive modificazioni, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA. sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i Piani di sviluppo rurale, attualmente in corso di approvazione per un ammontare di risorse comunitarie pari a 616,300 Meuro per l'anno 2001 (esercizio finanziario comunitario 16 ottobre 2000 - 15 ottobre 2001);

Considerato altresì che l'art. 39.2 del richiamato regolamento CE n. 1750/99 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Vista la nota n. 775 in data 2 febbraio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali prevede di attivare per l'anno 2001, in forza del precedente considerato — rispetto alla somma di 616,300 Meuro — risorse comunitarie per complessivi 845,956 Meuro, corrispondenti a una quota statale di 1.260 miliardi di lire (650,735 Meuro) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, è previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei Piani di sviluppo rurale, faccia carico alle regioni e provincie autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue un onere a carico delle medesime stimato in 198 miliardi di lire (102.258 Meuro);

Considerato che con delibera CIPE n. 19 del 15 febbraio 2000 e con decreto direttoriale 19 luglio 2000 è stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualità 2000, ammontante a 1000 miliardi di lire (516,457 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che sulle predette risorse statali, integralmente trasferite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), risultano inutilizzati 93 miliardi di lire (48.030 Meuro), come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la citata nota n. 775 del 2 febbraio 2001 e che, in base al punto 3 del richiamato decreto direttoriale 19 luglio 2000,

l'eccedenza tra le risorse poste a carico della legge n. 183/1987 complessivamente autorizzate per l'anno 2000 e quelle erogate in connessione con quelle comunitarie rendicontate alla Commissione UE, con riferimento alla data del 15 ottobre 2000, costituisce acconto per la l'annualità 2001;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale in parola è necessario disporre nuove assegnazioni per 1.167 miliardi di lire (602,705 Meuro). ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2001 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, per l'esercizio finanziario comunitario 2001, risulta di 1.260 miliardi di lire (650,735 Meuro) ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 93 miliardi di lire (48,030 Meuro) con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, di cui alla delibera CIPE n. 19 del 15 febbraio 2000 e al decreto direttoriale 19 luglio 2000, già trasferite all'AGEA e resesi disponibili per l'annualità 2001 in quanto non utilizzate nell'annualità precedente;

b) per 1.167 miliardi di lire (602,705 Meuro) con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.

L'importo di 1.260 miliardi è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per 799 miliardi di lire (412,649 Meuro), pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

misure strutturali per 461 miliardi di lire (238,086 Meuro), pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.

2. Il cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per l'attuazione dei Piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, è stimato, per l'anno comunitario 2001, in 198 miliardi di lire (102,258 Meuro). Il relativo riparto tra le regioni e le provincie autonome interessate è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. La quota a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1/*b),* viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima, che provvederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA. comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2001, e le somme rideterminate a seguito delle rettitiche comunitarie costituisce acconto per le successive annualità.

5. L'AGEA, in qualità di organismo pagatore, trasmette per ciascuna annualità al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione Europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad effettuare modificazioni alla prevista ripartizione del finanziamento a carico della legge n. 183/1987, fra le misure di accompagnamento e le altre misure strutturali, laddove necessario, a seguito dell'approvazione dei Piani di sviluppo rurale da parte della Commissione europea e della relativa attuazione da parte delle regioni e delle provincie autonome interessate, al fine di assicurare la necessaria flessibilità per favorire il maggior tiraggio possibile delle risorse comunitarie, nei termini stabiliti dalla normativa europea.

7. Entro il 30 novembre 2001 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate all'AGEA per l'esercizio finanziario comunitario 2001 con il presente decreto.

8. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

9. L'AGEA invia al sistema informativo della ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

10. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

L'ispettore generale capo: CIMADORI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, foglio n. 382

01A5831

DECRETO 20 aprile 2001.

Cofinanziamento nazionale per le azioni a carattere strutturale del Feoga-garanzia, di cui al regolamento CEE n. 1272/88 - Aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione per la campagna 1998/1999, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulle organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE n. 1272/88 della Commissione delle comunità europee che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 7127 del 15 dicembre 2000, nella quale viene quantificato in lire 17.890.681.740 (9.239.766 euro), il fabbisogno nazionale necessario per rimborsare all'Organismo pagatore le somme già erogate ai sensi del predetto regolamento CEE n. 1272/88, a titolo di aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione, per la campagna 1998/99;

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera Cipe n. 141/99;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 marzo 2001 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di lire 17.890.681.740 (9.239.766 euro) a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per la campagna 1998/1999, quale rimborso dei contributi nazionali già erogati per il regime di aiuti richiamato in premessa.

2. La predetta quota a carico del Fondo di rotazione viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 1998/1999, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le campagne successive.

4. L'AGEA, in qualità di organismo pagatore, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA effettuano i controlli di competenza.

6. L'AGEA invia al sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

L'ispettore generale capo: CIMADORI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, foglio n. 381

01A5832

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 15 marzo 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale «Humalog (insulina lispro)».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visti i decreti UAC/C n. 18 del 14 ottobre 1997, n. 58 del 13 maggio 1999, n. 86 del 26 novembre 1999 e n. 118 del 6 novembre 2000 con i quali la specialità medicinale «Humalog (insulina lispro)», titolare Eli Lilly Nederland BV, nelle confezioni indicate è stata classificata come segue:

«Humalog 10 ml 100 U/ml soluzione per uso iniettabile» 1 flacone intramuscolare o sottocutanea, n. 033637024/E (in base 10) 1O2JPO (in base 32), classe A, al prezzo ex factory L. 28.019, prezzo al pubblico L. 46.200;

«Humalog 1,5 ml 100 U/ml soluzione per uso iniettabile» 5 cartucce intramuscolare o sottocutanea, n. 033637036/E (in base 10) 102JPD (in base 32), classe A, al prezzo ex factory L. 21.014, prezzo al pubblico L. 34.700;

«Humalog humaject 3 ml 100 U/ml soluzione per uso iniettabile» 5 cartucce in iniettore monouso uso IM e SC, n. 033637188/E (in base 10) 102JU4 (in base 32), classe A, al prezzo ex factory L. 42.028, prezzo al pubblico L. 69.400;

«Humalog 100 U/ml soluzione iniettabile» 5 cartucce preriempite da 3 ml, n. 033637051/E (in base 10) 1O2JPV (in base 32), classe C;

«Humalog mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo, n. 033637063/E (in base 10) 102JQ7 (in base 32), classe C;

«Humalog mix 50 100 U/ml sospensione iniettabile» 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo, n. 033637075/E (in base 10) 102JQM (in base 32), classe C;

«Humalog npl 100 U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo, n. 033637087/E (in base 10) 102JQZ (in base 32), classe C;

«Humalog mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile» 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo, n. 033637099/E (in base 10) 102JRC (in base 32), classe C;

«Humalog npl 100 U/ml sospensione iniettabile» 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo, n. 033637113/E (in base 10) 102JRT (in base 32), classe C;

«Humalog mix 25 100 U/ml humaject sospensione iniettabile» 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml, uso sottocutaneo, n. 033637152/E (in base 10) 102JT0 (in base 32), classe C;

«Humalog mix 50 100 U/ml humaject sospensione iniettabile» 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, n. 033637164/E (in base 10) 102JTD (in base 32), classe C;

«Humalog npl 100 U/ml humaject sospensione iniettabile» 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo, n. 033637176/E (in base 10) 102JTS (in base 32), classe C;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto altresì l'impegno dell'azienda concernente la riduzione del prezzo della specialità Humulin e la rinuncia alla tranche di luglio 2001 di adeguamento al prezzo medio europeo di cui alla delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visti i verbali della Commissione unica del farmaco della seduta del 23-24 gennaio 2001;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2 foglio 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001 - serie generale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Decreta

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale HUMALOG (INSULINA LISPRO) nelle confezioni indicate è modificato come segue:

«Humalog 10 ml 100 U/ml soluzione per uso iniettabile» 1 flacone intramuscolare o sottocutanea, n. 033637024/E (in base 10) 102JPO (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 37.808 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 62.400 (IVA inclusa);

«Humalog 1,5 ml 100 U/ML soluzione per uso iniettabile» 5 cartucce intramuscolare o sottocutanea, n. 033637036/E (in base 10) 102JPD (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 28.356 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 46.800 (IVA inclusa);

«Humalog humaject 3 ml 100 U/ml soluzione per uso iniettabile» 5 cartucce in iniettore monouso uso IM e SC n. 033637188/E (in base 10) 102JU4 (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con

l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa).

Art. 2.

La specialità medicinale «Humalog (insulina lispro)» nelle confezioni indicate è riclassificata come segue:

«Humalog 100 U/ml soluzione iniettabile» 5 cartucce preriempite da 3 ml n. 033637051/E (in base 10) 102JPV (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

«Humalog mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 033637063/E (in base 10) 102JQ7 (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 37.808 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 62.400 (IVA inclusa);

«Humalog mix 50 100 U/ml sospensione iniettabile» 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo n. 033637075/E (in base 10) 102JQM (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

«Humalog npl 100 U/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo n. 033637087/E (in base 10) 102JQZ (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 37.808 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 62.400 (IVA inclusa);

«Humalog mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile» 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo n. 033637099/E (in base 10) 102JRC (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

«Humalog npl 100 U/ml sospensione iniettabile» 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo n. 033637113/E (in base 10) 102JRT (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

«Humalog mix 25 100 U/ml humaject sospensione iniettabile» 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo n. 033637152/E (in base 10) 102JT0 (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla lelibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

«Humalog mix 50 100 U/ml humaject sospensione iniettabile» 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo n. 033637164/E (in base 10) 102JTD (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

«Humalog npl 100 U/ml humaject sospensione iniettabile» 5 cartucce in penna non riutilizzabile 3 ml uso sottocutaneo n. 033637176/E (in base 10) 102JTS (in base 32), classe A. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 56.773 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 93.700 (IVA inclusa);

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 31

01A5840

DECRETO 10 maggio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale «Zyprexa (olanzepina)».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dellart. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto UAC/C del 31 luglio 1998 con il quale la specialità medicinale «Zyprexa (olanzepina)», titolare Eli Lilly Nederland BV, nella confezione: compresse da 2,5 mg, n. 033638026/E (in base 10) 102KNB (in base 32) è stata classificata in classe C;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visti i verbali della Commissione unica del farmaco delle sedute del 2-3-4 ottobre 2000 e del 3-4 aprile 2001;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2001 - serie generale;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZYPREXA (OLANZEPINA) nella confezione indicata è riclassificata come segue:

28 compresse da 2,5 mg n. 033638026/E (in base 10) 102KNB (in base 32), classe A con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 46.655 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 77.000 (IVA inclusa);

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 32

01A5839

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 maggio 2001.

Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e in particolare l'art. 27, punto 4, lettere *f)* e *g)*;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1997 con il quale sono stabilite alcune modalità di applicazione dell'art. 25, comma 7, del citato decreto legislativo relativamente alla introduzione in Italia di medicinali registrati all'estero;

Visto il proprio decreto 7 settembre 2000 con il quale sono dettate disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;

Tenuto conto che molto spesso pervengono segnalazioni relative alla temporanea indisponibilità nel mercato nazionale di specialità medicinali che sono assolutamente indispensabili per la cura e il mantenimento della terapia di determinate patologie;

Considerato che a seguito di ogni segnalazione si rende necessario assumere urgentemente opportune e adeguate iniziative nonché attivare relative e specifiche procedure;

Ritenuto che sono state acquisite al riguardo numerose e svariate esperienze volte ad assicurare la continuità terapeutica nonché lo svolgimento delle previste attività di prevenzione;

Ravvisata l'esigenza di dover disciplinare il settore con la definizione delle procedure al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per accertare la reale circostanza di irreperibilità nella distribuzione commerciale nazionale di specialità medicinali e conseguentemente di consentirne un tempestivo regolare approvvigionamento;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le procedure come specificate nei successivi articoli si applicano nei casi in cui, a seguito delle segnalazioni raccolte, viene accertata la reale condizione di temporanea carenza di una determinata specialità medicinale.

Art. 2.

1. Le società titolari di A.I.C. che prevedono di non essere in grado di assicurare la regolare fornitura delle proprie specialità medicinali sono tenute a dare comunicazione anticipata di almeno sei mesi, specificandone le motivazioni, la causa e il periodo presumibile di durata dell'interruzione della produzione e della distribuzione delle stesse.

2. In caso di mancata reperibilità nel mercato di una determinata specialità medicinale, la relativa comunicazione deve essere formulata dal competente ufficio dell'assessorato alla sanità interessato, dopo aver eseguito un appropriato accertamento del numero di segnalazioni formulate tramite le strutture sanitarie del proprio territorio.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono inoltrate, anche a mezzo fax (0659943684), al Ministero della sanità - Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio V.

Art. 3.

1. L'ufficio V, ricevuta la comunicazione, procede con la valutazione del fatto segnalato anche al fine di accertarne la reale diffusione sul territorio nazionale e il conseguente impatto sui soggetti in trattamento terapeutico ovvero di prevenzione.

2. Sulla base degli elementi informativi acquisiti e delle conclusioni valutative delineate, il Ministero della sanità, al fine di assicurare una disponibilità sostitutiva del farmaco carente, provvede ad attivare contestualmente una serie di azioni come specificato nel seguente articolo.

Art. 4.

1. Ove ritenuto, il Ministero della sanità può avvalersi dell'intervento del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità, al fine di effettuare accertamenti, presso la società titolare di A.I.C. interessata, presso l'officina farmaceutica di produzione ovvero presso le sedi dei diversi livelli della distribuzione circa la riferita situazione di non reperibilità ed eventualmente attivare verifiche atte ad escludere la sussistenza di depositi illeciti del farmaco che risulta carente nella distribuzione.

2. Se del caso, si può valutare di volta in volta la opportunità di concordare una audizione specifica con tutte le società titolari di A.I.C. di specialità medicinali analoghe a quella momentaneamente non disponibile nelle regolare catena di distribuzione, al fine di valutare la concreta dimensione del fenomeno segnalato.

3. Inoltre, in caso di necessità, può essere convocata la società interessata per l'analisi congiunta delle informazioni riportate nella iniziale comunicazione, per conoscere ulteriori e nuovi elementi informativi, per l'aggiornamento dei dati scaturiti dall'evoluzione della circostanza e per l'individuazione delle possibili conseguenze future, nonché per eventuali ulteriori azioni da individuare e da intraprendere per una soluzione favorevole e tempestivamente efficace.

4. Al fine di assicurare un coerente intervento per la soluzione o almeno la delimitazione del fenomeno, il Ministero può intraprendere opportune iniziative mirate, provvedendo a rendere prioritarie le procedure di valutazione di eventuali farmaci analoghi, al momento in attesa di parere per la registrazione, ovvero a rivolgersi all'Istituto chimico farmaceutico militare - Ministero della difesa, per concordare l'eventuale produzione sostitutiva della specialità medicinale carente.

Art. 5.

1. Una volta accertato lo stato di carenza di una specialità medicinale e identificatane l'entità, il Ministero individua e formula le azioni da attuare prontamente potendo consentire, tra l'altro, agli assessorati alla sanità temporanea autorizzazione con specifiche indicazioni per l'acquisto della specialità medicinale mancante o di analoga specialità medicinale reperibile nei mercati esteri che risultano forniti.

2. Le società interessate sono tenute a comunicare al Ministero della sanità la ripresa della regolare distribuzione della specialità carente al fine di consentire l'emanazione di ulteriori disposizioni agli assessorati alla sanità in merito alla cessazione delle procedure di fornitura della stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

01A5817

DECRETO 14 maggio 2001.

Autorizzazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari, provincia autonoma di Trento, ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari cardiaci da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari provincia autonoma di Trento, in data 28 dicembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari cardiaci da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 13 marzo 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la provincia autonoma di Trento adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda provinciale per i servizi sanitari provincia autonoma di Trento, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari cardiaci da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari e valvolari cardiaci debbono essere eseguite presso la sala operatoria di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di tessuti vascolari e valvolari cardiaci debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Graffigna dott. Angelo, dirigente responsabile della unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento;

Erik Fabris dott. Vittorio, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento;

Terrini dott. Alberto, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento;

Ricci dott. Alessandro, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento;

Motta dott. Alessandro, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento;

Pederzolli dott. Carlo, dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale S. Chiara di Trento.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la provincia autonoma di Trento non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari provincia autonoma di Trento, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A5818

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 47145 del 28 dicembre 2000 con la quale la provincia di Vercelli designa la dott.ssa Valeria Picco Codebò e la dott.ssa Luisa Perotti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Valeria Picco Codebò e della dott.ssa Luisa Perotti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vercelli;

Decreta:

La dott.ssa Valeria Picco Codebò e la dott.ssa Luisa Perotti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Vercelli, 13 dicembre 2000

Al Dirigente del settore sviluppo socio-economico presso la provincia di Vercelli - via S. Cristoforo, 3 - 13100 VERCELLI

La sottoscritta Luisa Perotti intende inoltrare, con la presente, la propria candidatura per la nomina a consigliera di parità, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2000.

A tale fine, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Torino, in data 14 aprile 2000, con votazione 94/110;

di essere iscritta, dal luglio 2000, all'albo dei praticanti avvocati presso il tribunale di Vercelli, con svolgimento della prescritta pratica nello studio legale dell'avv. Michela Mandosso;

di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

di non avere ricoperto cariche elettive;

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.

Contestualmente alla sovraesposta candidatura, dichiara altresì di accettare in via preventiva la nomina;

di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, di ineleggibilità o in alcune delle condizioni comportanti decadenza, previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

La sottoscritta Luisa Perotti, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità dichiara, che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità.

Luisa Perotti

CURRICULUM VITAE

Valeria Picco Codebò.

Titolo di studio: laurea in lettere - Università di Torino, anno 1973.

Attività professionale: insegnante di ruolo scuola media (1973/1983);

incaricata presso il Provveditorato agli studi di Vercelli come coordinatrice per l'inserimento, in tutte le scuole dell'obbligo della provincia, degli alunni/e portatori di handicap psicofisici (1984/1986);

collaboratrice in farmacia dal 1986.

Altre attività:

Presidente della commissione regionale pari opportunità uomo-donna per il Piemonte, nel biennio 1996/1997;

membro della commissione regionale pari opportunità uomo-donna per il Piemonte (1995/2000);

riconfermata in detta C.R. P.O. uomo-donna dall'attuale amministrazione regionale per il Piemonte, 2000/2004;

responsabile regionale A.C.A.I. (Associazione cattolica artigiani italiani) per l'imprenditoria femminile.

La sottoscritta, per la pluriennale esperienza, nel campo delle pari opportunità in ogni settore della vita sociale, politica, economica, ed imprenditoriale, e per la stretta collaborazione che ha sempre avuto con la consigliera di parità regionale, ritiene di possedere i requisiti specifici richiesti per la nomina a consigliera provinciale di parità.

01A5836

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 24 del 1° febbraio 2001 con la quale la provincia di Vibo Valentia designa la dott.ssa Patrizia Pasquin e la prof.ssa Teresa Blandino rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Patrizia Pasquin e della prof.ssa Teresa Blandino, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia;

Decreta:

La dott.ssa Patrizia Pasquin e la prof.ssa Teresa Blandino sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Curriculum professionale della dott.ssa Patrizia Pasquin ai fini della designazione quale consigliere di parità presso la costituenda commissione provinciale tripartita presso il servizio mercato del lavoro. Decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000 - Circolare ministeriale n. 70/2000 del 23 ottobre 2000 e n. 21/2001 del 7 febbraio 2001.

Cognome .... nome ....

data di nascita .... luogo di nascita ....

codice fiscale .... stato civile ....

figli .... professione: magistrato di cassazione con mansioni di presidente di sezione civile presso il tribunale di Vibo Valentia;

nominata uditore giudiziario con decreto ministeriale del 13 maggio 1980, destinata per il previsto tirocinio al tribunale di Catanzaro dove è stata immessa in possesso il 20 maggio 1980;

dopo il conferimento nelle funzioni giurisdizionali è stata destinata con decreto ministeriale 7 settembre 1981 al tribunale di Vibo Valentia dove ha preso possesso il 15 gennaio 1982;

in data 13 maggio 1982 il C.S.M. ha deliberato la nomina alla qualifica di magistrato di tribunle con decorrenza 13 maggio 1982;

con delibera del 23 ottobre 1985 il C.S.M. decretava il tramutamento dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti disponendo il trasferimento alla procura della Repubblica di Vibo Valentia con funzioni di sostituto procuratore, ove ha assunto servizio il 10 marzo 1986 e ha svolto le funzioni di reggente procuratore della Repubblica dal 28 aprile 1994 al 10 ottobre 1994;

con delibera del 15 giugno 1994 il C.S.M. decretava la nomina a magistrato di Corte di appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 13 maggio 1993;

con delibera del 14 dicembre 1994 il C.S.M. decretava il conferimento nelle funzioni di magistrato di appello destinandola al tribunale di Vibo Valentia con funzioni di presidente di sezione, dove prendeva possesso in data 4 luglio 1995 e si trova tuttora in servizio;

con delibera del C.S.M. del 20 dicembre 2000 è stata nominata magistrato di cassazione con decorrenza 13 maggio 2000 agli effetti giuridici ed economici.

La scrivente è attualmente in servizio presso il tribunale di Vibo Valentia (capoluogo di provincia), con funzioni di presidenze di sezione e al presente esercita anche la reggenza del tribunale, in seguito al trasferimento ad altro incarico del presidente titolare.

La complessiva attività professionale, svoltasi in ruoli diversi, è attestata dalla scheda che si allega, da essa si evincono le mansioni, sia giudicanti sia inquirenti, ricoperte da chi scrive che si è, così, occupata sia di affari civili che penali e per questi ultimi come giudicante

(a latere) e come giudice istruttore, nel primo quinquiennio, come P.M. nei successivi circa nove anni e poi ancora come presidente dei collegi ordinari e di tribunale della libertà e delle misure di prevenzione.

Sicché nel settore penale, si è interessata di ogni tipologia di reati, nella duplice veste, giudicante/requirente (dalla criminalità organizzata, ai reati contro la pubblica amministrazione, a quelli ambientali ed edilizi, fiscali, e così via); nonché di misure di prevenzione sia personali sia reali, irrogandone oltre un centinaio in meno di due anni di presidenza della sezione penale.

Nel ruolo di P.M. ha effettuato indagini anche su fatti di rilevanza nazionale e in pressoché ogni tipo di delitto (tenuto conto che Vibo Valentia era competente, prima dell'introduzione della D.D.I.A. di Catanzaro anche per delitti di stampo mafioso, essendo la zona ad alta densità criminosa specifica, che, successivamente la procura è stata investita anche dei reati spettanti, nella fase di istruzione, al pretore).

Tra di essi vanno menzionati innumerevoli omicidi e stragi mafiose e sequestri di persona a scopo di estorsione.

Inoltre, chi scrive ha istituito numerosissimi fascicoli per delitti contro la P.A., nonché, ancora, per importazione abusiva di carni dall'estero e connessi reati, per reati edilizi ed ambientali, in particolare in riferimento alla zona costiera ricadente nel circondario vibonese, ecc.

La sottoscritta ha anche retto l'ufficio di procura nel 1994 per parecchi mesi, durante il periodo di vacanza del posto di procuratore, a seguito del pensionamento, per raggiunti limiti di età, del precedente dirigente, in un momento delicatissimo (fino alle iniziali indagini dell'omicidio del piccolo Green), di carenza dei magistrati in organico.

Quale presidente della sezione civile, negli ultimi tre anni e mezzo si è occupata di affari civili ordinari, sia di vecchio rito che di nuovo, come giudice istruttore e giudicante singolo e come presidente dei collegi, nonché di procedure fallimentari, esecuzioni, procedimenti agrari, processi di lavoro e previdenza in grado di appello (instaurati precedentemente alla riforma dei processi del lavoro), di volontaria giurisdizione, società e registro.

Nell'esercizio delle funzioni sia requirenti che giudicanti si è occupata più volte di violenze ai danni delle donne commesse sia in famiglia che altrove e come giudice istruttore civile e presidente della sezione civile, nonché presidente f.f. del tribunale si è occupata di vari problemi di famiglia connessi alle donne.

Ha tenuto varie conferenze sulla tematica della discriminazione femminile nel sociale e nel privato e nell'ambiente lavorativo, rivolte alle scolaresche ad operatori sociali anche organizzate della provincia nell'ambito di progetti di prevenzione e educazione.

Il presidente f.f.: PASQUIN

CURRICULUM VITAE
DI TERESA BLANDINO

Laureata in lettere e filosofia;

docente di materie letterarie nella scuola statale;

assessore alle politiche sociali (comune di Vibo Valentia);

assessore alla pubblica istruzione e cultura (comune di Vibo Valentia);

socia fondatrice della F.I.D.A.P.A (Federazione italiana donne arti professioni affari) a Vibo Valentia;

socia fondatrice della associazione femminile «Il filo di Arianna» a Vibo Valentia;

consigliera nazionale del movimento «Rinascita Cristiana»;

membro del bureau del M.I.A.M.S.I. (O.N.G. presso l'O.N.U.);

rappresentante italiana al Congresso europeo di Strasburgo (Costruttori di un mondo solidale);

rappresentante italiana al Congresso Mondiale di Guadalajara (Messico) (Donne e povertà nel mondo);

rappresentante della consulta diocesana nel Forum della famiglia (Regione Calabria);

promotrice dell'apertura di uno sportello «Banca etica» nel comune di Vibo Valentia;

socia dell'A.Ge. (Associazione genitori);

presidente in carica della commissione pari opportunità della provincia di Vibo Valentia;

La sottoscritta Teresa Blandino si assume la responsabilità delle dichiarazioni fatte, costitutive il proprio *curriculum*.

01A5837

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Abba Prima» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di dispone lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 dicembre 1999 e successivo accertamento dell'8 gennaio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Abba Prima» a r.l., con sede in Bari, n. pos. 3123/150153, costituita per rogito del notaio dott. Remigio Perchinunno in data 12 febbraio 1977, rep. n. 15167, registro imprese n. 9267, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A5766

DECRETO 24 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Friends» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 ottobre 1999 e successivo accertamento del 30 novembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Friends» a r.l., con sede in Bari, n. pos. 4008/167981, costituita per rogito del notaio dott. Michele Costantini in data 30 marzo 1979, rep. n. 164476, registro imprese n. 11010, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2001

Il dirigente provinciale: BALDI

01A5767

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'estratto del registro degli atti originali di deliberazione del consiglio provinciale n. 3 del 23 gennaio 2001 con il quale la provincia di La Spezia designa la sig.ra Isa Raffellini e la sig.ra Mirella Righetti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Isa Raffellini e della sig.ra Mirella Righetti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di La Spezia;

Decreta:

La sig.ra Isa Raffellini e la sig.ra Mirella Righetti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
DI MIRELLA RIGHETTI BOTTA

Titoli di studio:

diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'istituto tecnico statale commerciale «Da Passano» di La Spezia nel 1972;

diploma di stenografa - pratica abilitante per l'insegnamento nella scuola pubblica presso l'istituto stenografico La Spezia nel 1966;

diploma di dattilografa abilitante per l'insegnamento nella scuola pubblica presso l'istituto stenografico La Spezia nel 1966;

attestato di frequenza al corso sulla responsabilità civile degli impiegati aventi funzioni pubbliche della regione Liguria;

vari corsi e seminari per il management (vedi allegato 1);

patente B per autoveicoli.

Esperienze di lavoro dipendente:

1964-1966 commessa presso lavanderia reggiana (La Spezia);

1966-1976 impiegata tecnica addetta al rilevamento dei dati di produzione alla Montecatini Edison, sede di La Spezia;

1976-2001 direttrice dipendente del centro di formazione professionale Enaip Liguria (ente Acli istruzione professionale) sede di La Spezia (vd. allegato 2).

Altre esperienze professionali:

1967-1969 membro del consiglio nazionale FILTA- CISL (Federazione italiana lavoratori tessili sindacato Cisl);

1972-1976 fondatrice e reponsabile politica provinciale dell'ENAIP sede di La Spezia (vd. allegato 2);

1976-2001 fondatrice e membro del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale C.I.L.S. coop. inserimento lavorativo e sociale (vd. allegato 3);

1981-2000 fondatrice e membro del gruppo di lavoro provinciale carcere (vd. allegato 4);

1988-1990 membro rappresentante genitori eletto nel consiglio distretto scolastico;

1991-1993 e 1995-1997 fondatrice e presidente provinciale della federazione regionale solidarietà e lavoro di La Spezia (vd. allegato 5);

1993-95 e 1997-2000 membro come vicepresidente dell'ufficio di presidenza della federazione regionale solidarietà e lavoro di La Spezia.

1995-2000 membro del comitato politiche attive del lavoro della provincia di La Spezia, eletta dal coord. prov. enti formazione professionale.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: Isa Raffellini

Studi e formazione:

Diploma di maturità magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1971-1972 presso istituto magistrale di La Spezia con votazione 48/60.

Idonetà del quinto anno dell'istituto magistrale, conseguita nell'anno scolastico 1995/1996 presso istituto magistrale di La Spezia.

Corso di laurea in pedagogia con indirizzo psicologico, presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di magistero.

Corso di psico-sociologia dell'organizzazione presso «scuola di psico-sociologia dell'organizzazione» di Milano nell'anno 1977 e 1978.

Discreta conoscenza della lingua inglese.

Esperienze professionali:

Dipendente di ruolo del comune di La Spezia con la qualifica di istruttore culturale.

Dal 1998 assegnata all'area 4 servizio economia e lavoro, u.o. politiche comunitarie con compiti di gestione amministrativa e di tutoraggio dei progetti finanziati dall'U.E.

In particolare dal novembre 1999 ha collaborato alla ideazione, progettazione e realizzazione del progetto «Marketing territoriale» del comune di La Spezia finanziato nell'ambito del progetto quadro Dipartimento per le pari opportunità «Misure a favore dell'impiego, dell'autoimpiego e dell'imprenditoria femminile» - POM FSE 940029/1/3 Asse 4. Tale progetto multiregionale, (partner pubblico provincia di Terni) ha consentito, a seguito del corso di formazione, a trenta donne (quindici a La Spezia e quindici a Terni) di conseguire la qualifica di «esperta in sviluppo locale».

Dal 1994 responsabile dell'ufficio pari opprtunità, con compiti amministrativi-tecnico-progettuali, si occupa delle attività connesse alle iniziative dell'assessorato alle parti opportunità del comune di La Spezia. In particolare ha realizzato una indagine sulla popolazione femminile spezzina «Donne formazione lavoro - La risorsa donna nella città che cambia» presentata il 30 marzo 2000 al centro Allende nell'ambito dei lavori di preparazione della conferenza strategica del comune di La Spezia, a latere del Forum sul capitale umano.

Ha collaborato con il servizio sicurezza sociale alla realizzazione della casa rifugio per donne maltrattate, vittime di violenza ed ha redatto per il comune di La Spezia il codice di comportamento contro le molestie sessuali e gli atti lesivi della dignità personali sul luogo di lavoro.

Ha curato, per l'ufficio coordinamento piano orari della città (fino al 1997) le attività inerenti lo studio sugli orari della città in collaborazione con la societa sistema di Genova, il conseguente piano di coordinamento degli orari degli uffici pubblici a La Spezia e la realizzazione del convegno «Un tempo per il mio tempo - adeguiamo il tempo della città al tempo del cittadino» tenutosi il 27 novembre 1995 al centro studi cassa di risparmio di La Spezia - Villa Marigola - Lerici.

Dal 1984 al 1994 dirigente CGlL funzione pubblica a livello locale (segretaria generale FP La Spezia), regionale (segreteria regionale FP, responsabile dell'organizzazione e della formazione), nazionale (direttivo ed esecutivo nazionale di FP), ha fatto parte della prima consulta femminile provinciale di La Spezia.

Attualmente fa parte degli organismi dirigenti della CGIL di La Spezia e del coordinamento donne della CGIL.

Dal dicembre 1973 al 1984, ha svolto la propria attività alle dipendenze del comune di La Spezia, prevalentemente nell'ambito del socio-educativo, come insegnante elementare presso le scuole a tempo pieno della Pianta e delle Pianazze, come coordinatrice del soggiorno di vacanza diurno del Parodi, come operatore socio-educativo nell'ambito dei servizi comunali di didattica sul territorio: centri per il tempo libero, scambi scolastici, itinerari didattici, ludoteca.

Pubblicazioni: curatrice nel 1997, insieme ad altri, del libro. «Un bambino per mano. L'affido familiare, una realtà complessa». Franco Angeli editore, pubblicazione degli atti del convegno nazionale sull'affidamento familiare promosso dal comune di La Spezia il 14-15 ottobre 1996.

Autrice del capitolo dedicato ai tempi dei bambini - orari degli adulti, nel libro «Prima infanzia: Realtà e magia insieme per la costruzione del vivere con agio» 1996, Maiettini editore.

01A5838

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Giovane», in Nicotera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 2 aprile 1994 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Progetto Giovane», con sede in Nicotera (Vibo Valentia), vico I Medameo, 15, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia, n. repertorio 10391 in data 25 ottobre 1988, posizione BUSC n. 2673/241322, registro delle società n. 1756 del 19 gennaio 1989 del Tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5813

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «A.Z. Rosso», in Nicotera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 9 aprile 1994 dall'ispettore Mazzeo Giuseppe, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «A. Z. Rosso», con sede in Nicotera (Vibo Valentia), via Cantieri, 12, costituita per rogito del notaio Fazio Antonino in Nicotera, n. repertorio 384 in data 30 gennaio 1989, posizione BUSC n. 2653/240711, registro delle società n. 1793 del 22 marzo 1989 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5814

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Maria Santissima della Neve», in Zaccanopoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 18 novembre 1993 dall'ispettore Mazzeo Giuseppe, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Maria Santissima della Neve», con sede in Zaccanopoli (Vibo Valentia), via Bellavista, costituita per rogito del notaio Iannello Giuseppe in Mileto, repertorio n. 4924/1162 in data 18 dicembre 1985, posizione BUSC n. 2227/216219, registro delle società n. 1151 del 17 gennaio 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5815

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Crissa», in San Nicola da Crissa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 7 ottobre 1994 dall'ispettore Mazzeo Giuseppe, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuova Crissa», con sede in San Nicola da Crissa (Vibo Valentia), vico II Fiorentino, costituita per rogito del notaio Facciolo Pasquale in Vibo Valentia, repertorio n. 29574 in data 7 febbraio 1986, posizione BUSC n. 2275, registro delle società n. 268 del 24 marzo 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5816

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'«Istituto Erich Fromm di psicoanalisi neofreudiana» ad istituire e ad attivare, nella sede di Bologna, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto Erich Fromm di psicoanalisi neofreudiana», con sede in Bologna;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto istituto ad istituire e ad attivare, nella sede di Bologna, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che siano disponibili l'ufficio per i docenti e lo spazio per gli studenti e che sia assicurato il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni specifiche e comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione dell'«Istituto Erich Fromm di psicoanalisi neofreudiana» ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5491

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che gli spazi disponibili siano distribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni specifiche e comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione dell'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza» ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A5492

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 3 maggio 2001.

Indirizzi necessari alla società Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operatività.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;

Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la società per azioni Acquirente unico in data 12 novembre 1999;

Ritenuta l'opportunità di definire gli indirizzi necessari alla società Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operatività;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente unico risulta il solo fornitore di energia per i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. La società Acquirente unico S.p.a., di seguito «Acquirente unico», costituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito «decreto legislativo n. 79/1999», ottempera alle disposizioni del decreto citato nel rispetto della presente direttiva.

2. L'Acquirente unico, al fine di assicurare la copertura della domanda del mercato dei clienti vincolati in condizioni di massima economicità e sicurezza, garantendo un'adeguata diversificazione delle fonti energetiche, adotta opportune strategie di approvvigionamento sul mercato nazionale ed estero, sulla cui base acquista:

a) energia, facendo ricorso anche a contratti finanziari;

b) disponibilità di capacità di generazione.

3. L'Acquirente unico acquista l'energia elettrica e la disponibilità di capacità di generazione di norma attraverso il sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.

4. L'Acquirente unico può stipulare, previa approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contratti in deroga al sistema delle offerte, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, nel caso in cui le finalità di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo non possano essere perseguite in misura adeguata mediante l'approvvigionamento dal sistema delle offerte. Detti contratti hanno in prima applicazione scadenza non successiva al 31 dicembre 2004.

5. L'Acquirente unico può operare, oltre che come acquirente, anche come venditore sul mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 per cedere disponibilità in eccesso al proprio fabbisogno.

6. L'Acquirente unico, allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicità ai clienti finali del mercato vincolato connessi a piccole reti isolate, può stipulare contratti finanziari e, previa approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contratti per l'acquisizione di disponibilità di impianti di produzione, la cui energia è venduta, ove possibile, attraverso il sistema delle offerte.

Art. 2.

1. L'Acquirente unico stipula i contratti di cui all'art. 1, commi 4 e 6, adottando procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base della previsione definita a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, tenendo conto delle prospettive di ulteriore apertura alla concorrenza nei servizi di fornitura di energia elettrica, ed evitando l'assunzione di impegni contrattuali che possano determinare oneri non recuperabili da ripartire tra tutti gli utenti del settore elettrico.

2. L'Acquirente unico specifica i propri obiettivi, in relazione all'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, in termini di rapporto fra la capacità di generazione disponibile e la domanda prevista, e conseguentemente acquisisce diritti di capacità, di norma attraverso il mercato dei diritti stessi, ove operante.

Art. 3.

1. L'Acquirente unico può subentrare all'ENEL S.p.a. nella gestione dei contratti pluriennali di importazione dell'energia elettrica stipulati da ENEL S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997.

Art. 4.

1. L'Acquirente unico promuove, in particolare nei confronti dei distributori di minore dimensione e d'intesa con i medesimi, iniziative volte al conseguimento di incrementi dell'efficienza energetica e dell'economicità del servizio, favorendo la crescita imprenditoriale di tali soggetti nel nuovo contesto del settore.

2. L'Acquirente unico fornisce servizi per il miglioramento dell'efficienza del servizio elettrico ai distributori le cui reti non sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.

Art. 5.

1. Dalla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, fino all'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, l'Acquirente unico esercita l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica sulla base di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. I contratti stipulati dall'Acquirente unico anteriormente all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 prevedono clausole per il loro adeguamento al sistema delle offerte medesimo.

Art. 6.

1. L'Acquirente unico non ottiene dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. o dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. informazioni che possono determinare un vantaggio competitivo e in nessun caso se ne avvale. Le attività commerciali del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., del Gestore del mercato elettrico S.p.a. e dell'Acquirente unico sono svolte in piena autonomia reciproca.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

01A5854

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 15 maggio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998, con cui i direttori regionali delle Entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1057/2001, in data 24 aprile 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di martedì 24 aprile 2001 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona ha modificato il normale orario di apertura al pubblico limitandolo dalle ore 10 alle ore 13, a seguito di un'assemblea tenutasi dalle ore 8 alle ore 10;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata di martedì 24 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 maggio 2001

p. *Il direttore:* D'ARIENZO

01A5812

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Licata nel giorno 30 aprile 2001.

1.2 È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo e della sezione pensioni dell'ufficio amministrazione del personale di questa direzione regionale nel giorno 30 aprile 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1 e 1.2, nel giorno a fianco di ciascuno di essi indicato, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi di disinfestazione.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 10 maggio 2001

p. *Il direttore f.f.:* FONTANA

01A5768

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ozieri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ozieri nel giorno 30 aprile 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ozieri nel giorno 30 aprile 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito delle operazioni di disinfezione e disinfestazione dei locali, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel giorno 30 aprile 2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 11 maggio 2001

Il direttore regionale: PALMIERI

01A5769

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

DECRETO 17 maggio 2001.

Attivazione della sezione staccata di Latina dal 1° luglio 2001.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate della Commissione tributaria regionale di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa Commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Latina;

Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista la relazione del direttore della segreteria, che evidenzia l'attuale situazione organizzativa e strutturale della sezione staccata di Latina e le prevedibili scadenze degli ulteriori interventi;

Ritenuto che, sulla base della anzidetta relazione, può fissarsi per il giorno 1° luglio 2001 la data di attivazione della segreteria della sezione staccata di questa Commissione;

Detta segreteria, espleterà i servizi di ricezione delle costituzioni e di atti e documenti in genere, relativamente ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle rispettive sezioni, nonché ogni altro servizio amministrativo inerente a tali procedimenti o al personale - magistrati ed impiegati di segreteria - ad essa assegnati, fermo restando le analoghe attribuzioni della segreteria della sede principale di Roma;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Latina come da proprio decreto n. 96/P del 7 maggio 2001 può essere fissata per il giorno 1° luglio 2001 presso i locali siti in Latina, piazza del Popolo n. 4;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Roma alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione della sezione staccata;

Decreta:

È attivata dal giorno 1° luglio 2001 la segreteria della sezione staccata di questa Commissione tributaria regionale ubicata in Latina, piazza del Popolo n. 4. Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30.

Da tale data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonché di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale — magistrati e impiegati amministrativi — della sezione.

La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale di Roma.

L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverrà, presso i locali già predisposti per ciascuna sezione, il giorno 1° luglio 2001.

La sezione staccata tratterà in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricompresse nella sua circoscrizione, a revocazione di proprie sentenze, nonché ancora quale giudice di rinvio — dalla Corte suprema di cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla Commissione tributaria regionale — di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.

Alla sede principale di Roma restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali di Roma, Rieti e Viterbo.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della Commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione *ex* art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.

L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del Presidente della Commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1996. A tal fine il Presidente si recherà periodicamente con frequenza almeno mensile, presso la sede della sezione staccata.

I presidenti delle due sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al Presidente della Commissione qualsiasi anomalia o irregolarità nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni e proposte in merito.

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al Presidente della Commissione.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato a:

1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

2) Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale

3) Agenzia delle entrate sede di Roma e Direzione regionale delle entrate di Roma

4) Uffici finanziari delle province di Latina e Frosinone

5) Presidenti Ordini professionali di Roma, Latina e Frosinone

6) Al Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale di Roma.

Roma, 17 maggio 2001

Il presidente: MORSILLO

01A5853

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 3 maggio 2001, n. **47/2001.**

Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416». Capo III, articoli 12 e 14 in materia di ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale. Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro

Agli assessorati regionali per il lavoro e politiche per l'occupazione

Alla segreteria dell'on. Ministro

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Al Sottosegretario di Stato sen. Ornella Piloni

Al Sottosegretario di Stato on. Paolo Guerrini

Alle Divisioni I delle direzioni generali

Al presidente del Comitato istruttoria tecnica intervento straordinario integrazione salariale

Al S.E.C.I.N.

All'Ufficio della consigliera nazionale di parità

Al Comando carabinieri dell'Ispettorato del lavoro

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Alle associazioni datoriali

Agli enti previdenziali

Nelle *Gazzette Ufficiali* del 21 marzo 2001, n. 67, e del 5 aprile 2001, n. 80, sono state pubblicate le due normative citate in oggetto, entrate in vigore entrambe il 5 aprile u.s.

Gli articoli 12 e 14 del Capo III della legge n. 62/2001 modificano o integralmente sostituiscono gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativamente ai benefici di cassa integrazione guadagni straordinaria e di prepensionamento che possono essere accordati ai lavoratori del suddetto settore.

Introducendosi, pertanto, tramite i citati articoli, alcune novità nella disciplina specifica del comparto, si ritiene necessario fornire indicazioni in ordine al contenuto di tali norme, nonché impartire disposizioni applicative delle stesse.

Non appare, in primo luogo, superfluo ribadire che la nuova disciplina della legge n. 62/2001 mantiene ferma la natura di normativa speciale, in quanto non espressamente modificata dalla legge n. 223/1991, attribuita agli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 416/1981, dall'art. 7, comma 3, della legge n. 236/1993.

Ciò premesso, e per venire allo specifico delle disposizioni di cui trattasi, si evidenzia che l'art. 12 «Trattamento straordinario di integrazione salariale», apporta modifiche all'art. 35 della sopra richiamata legge n. 416, così che:

il trattamento CIGS può essere fruito dai giornalisti professionisti, dai pubblicisti e dai praticanti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale (comma 1, lettera *a)*).

È stato, dunque, reintrodotto il beneficio in favore dei giornalisti dei giornali periodici, cessato nel 1997:

nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, i provvedimenti concessivi della prestazione sono adottati, con valenza semestrale e nel limite massimo di ventiquattro mesi, dal Ministro del lavoro; i periodi di fruizione dell'integrazione salariale sono riconosciuti utili di ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti, sono coperti da contribuzione figurativa e danno diritto all'assistenza sanitaria, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 164/1975 (comma 1, lettera *b)*).

Rispetto alla precedente formulazione della norma è stato, ovviamente, eliminato il riferimento agli accertamenti del CIPI, soppresso nel 1994, e si è fatto espresso richiamo alle procedure attualmente vigenti per la concessione del trattamento CIGS, anche ai fini del prepensionamento.

L'art. 14 della legge n. 62 ha sostituito l'art. 37 della legge n. 416/1981 in materia di esodo e prepensionamento.

In base alla nuova norma, i lavoratori del settore, con esclusione dei giornalisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici (art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 99/2201), hanno facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento CIGS, ovvero, nel corso del godimento del beneficio, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi esplicitamente individuati:

per il trattamento di pensione, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, i lavoratori poligrafici (lettera *a)*);

per l'anticipata liquidazione della pensione, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, solo nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, i giornalisti professionisti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa (lettera *b)*).

Rispetto alla pregressa normativa, va segnalato che:

viene mantenuta l'esclusione dal beneficio di cui all'art. 37 della legge n. 416 per i giornalisti delle imprese editrici di periodici;

il contingente di lavoratori poligrafici, che potranno accedere al suddetto beneficio, viene definito dal Ministero del lavoro con il decreto di concessione del trattamento in questione;

per quanto riguarda il personale giornalistico viene sostanzialmente riproposto, relativamente alle condizioni in cui il beneficio può essere accordato (contingentamento dei possibili beneficiari e causale di intervento che dà luogo al trattamento) quanto previsto dall'art. 59, comma 27, della legge n. 449/1997.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 37, come sostituito dall'art. 14 della legge n. 62, dettano disposizioni in materia di integrazione ed anzianità contributiva; di rapporti tra la cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai per l'industria e la gestione pensionistica e di compatibilità tra il trattamento di pensione e prestazioni di disoccupazione.

Il comma 2 dell'art. 14, infine, costituisce disciplina transitoria tra previgente ed attuale normativa, disponendo che l'art. 37, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 14, legge n. 62, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici delle imprese indicate dal medesimo art. 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro, antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 62/2001 (5 aprile 2001) accordi sindacali in ordine al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 della stessa legge n. 416/1981.

Ciò premesso, nel merito delle nuove norme, si ritiene necessario fornire le seguenti disposizioni applicative.

Art. 12.

Trattamento straordinario di integrazione salariale

Come indicato nella circolare n. 64 del 20 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2000 (pag. 24 - paragrafo Editoria), le istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria anche ai fini del prepensionamento, e di solidarietà, inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento CIGS e di solidarietà.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 62/2001, non possono, tuttavia, essere applicate le norme regolamentari di seguito indicate:

art. 3, comma 1, in quanto la disciplina novellata stabilisce che il Ministro del lavoro adotta i provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per periodi semestrali consecutivi: ne consegue che ciascuna domanda di concessione del predetto trattamento è riferita ad un periodo massimo di sei mesi (anziché dodici mesi);

art. 4, ritenendosi necessario, nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, che vengano eseguiti dal competente servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro, a seguito di ogni richiesta semestrale, gli accertamenti di propria competenza, entro i venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda, come previsto dal comma 2 dello stesso art. 4;

art. 9, comma 1, stante la già citata formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, secondo cui i decreti sono adottati per periodi semestrali consecutivi.

Da quanto sopra esposto consegue che i termini di conclusione del procedimento, fissati dall'art. 8 del regolamento in questione, devono ritenersi applicabili con le seguenti modalità:

CRISI AZIENDALE E FATTISPECIE *EX* ART. 35, COMMA 3, LEGGE N. 416/1981

Trenta giorni (art. 8, comma 1, lettera *a)*), dalla data di ricezione di ciascuna domanda semestrale da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale;

RIORGANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E CONVERSIONE AZIENDALE

Sessanta giorni (art. 8, comma 1, lettera *c)*), dalla data di ricezione di ciascuna domanda semestrale da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale: tale termine, in quanto occorre tenere conto della tempistica prevista dal sopra richiamato art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, affinché il competente servizio ispezione svolga le prescritte verifiche (venti giorni dalla presentazione della domanda).

Relativamente all'accertamento delle causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale da sottoporre all'istruttoria tecnica selettiva del comitato tecnico, devono ritenersi applicabili i seguenti termini di conclusione del procedimento.

Novanta giorni (art. 8, comma 2, lettera *c)*) dalla data di ricezione della prima domanda semestrale da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale: tale ufficio, infatti, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve attendere la verifica ispettiva (venti giorni dalla presentazione della domanda al servizio ispezione), nonché svolgere l'iter istruttorio ai fini della redazione di una relazione tecnica, illustrativa del piano predisposto dall'impresa, da trasmettere al comitato tecnico ai fini della formulazione del parere sul piano stesso.

L'esito dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo collegiale, recepito dal parere da formularsi entro venti giorni, deve poi essere ufficialmente comunicato alla sopra citata divisione XI, che predisporrà il decreto di concessione ovvero di reiezione del trattamento richiesto.

Sessanta giorni (art. 8, comma 1, lettera *c)*) dalla data di ricezione da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale delle domande semestrali di proroga successive al primo semestre, dovendosi tenere conto dei venti giorni occorrenti al servizio ispezione per gli accertamenti della regolare attuazione del piano: tale termine, sempreché il comitato tecnico non ritenga necessaria un'ulteriore valutazione del piano, ad esempio, dopo i primi dodici mesi, nel qual caso il termine tornerebbe ad essere quello di novanta giorni (art. 8, comma 2, lettera *c)*).

Si fa presente che il procedimento precedentemente sopra riportato deve intendersi applicabile anche alle istanze presentate ai soli fini della concessione del trattamento del pensionamento anticipato, di cui all'art. 14 della legge n. 62/2001.

Per quanto, infine, riguarda la specialità della disciplina sull'editoria, che come preliminarmente evidenziato, rimane ferma, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 62/2001, si richiama quanto a suo tempo disposto nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, nonché nella circolare n. 71 del 5 giugno 1995, emanate da questa amministrazione.

Art. 14.

Esodo e prepensionamento

Ai fini dell'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 37 della legge n. 416/1981, come sostituito dall'art. 14 della legge n. 62/2001, le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale e le imprese editrici di periodici possono richiedere l'accertamento delle causali di crisi, riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, ovvero di quella di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, qualora l'accesso al beneficio riguardi i lavoratori poligrafici; nel caso in cui il prepensionamento riguardi anche o solo il personale giornalistico con esclusione delle imprese editrici di periodici, ferme restando le cause di intervento per crisi o di cui al sopra richiamato art. 35, comma 3, il riconoscimento della causale di ristrutturazione o di riorganizzazione deve conseguire alla presenza di oggettivi elementi, che denotino una critica situazione dell'impresa.

Come precedentemente ribadito sono esclusi dall'istituto del pensionamento anticipato i giornalisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici (art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 99/2001), è opportuno, comunque, precisare che detta esclusione non opera per i pubblicisti, che in base all'art. 76 della legge n. 388/2000, optano o opteranno per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Si è già avuto modo di evidenziare che, nel sostituire l'art. 37 della legge n. 416/1981, l'art. 14 ha disposto, anche per i lavoratori poligrafici, il contingentamento delle unità che possono accedere al pensionamento anticipato, già previsto, invece, per i giornalisti professionisti.

Si rammenta che con direttiva del 24 novembre 1998, la Direzione generale della previdenza di questo Ministero ha individuato nella consultazione sindacale *ex* art. 5 della legge n. 164/1975, la sede in cui le imprese del settore dell'editoria e le organizzazioni sindacali interessate indicano il numero di unità prepensionabili (oltre, naturalmente a quelle interessate alla sospensione in CIGS), distinte tra settore poligrafico e settore giornalistico, specificato, altresì, per ogni unità aziendale riguardata dall'intervento straordinario di integrazione salariale.

Alla luce di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, art. 2, quindi, sarà in occasione dell'esame congiunto, svolto nelle sedi territoriali o in quella ministeriale, come individuate dalle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 2, che le parti indicheranno il numero di lavoratori poligrafici e/o di giornalisti in possesso dei requisiti legislativamente previsti per accedere al beneficio del prepensionamento, contingente che costituisce il limite che il Ministero del lavoro riconoscerà per l'ammissione al trattamento.

In caso di positivo esito dell'accertamento della causale invocata dall'impresa, restano ferme le modalità operative di adozione dei provvedimenti di ammissione al beneficio esplicitate nella già citata direttiva del 24 novembre 1998.

Art. 14, comma 2.

Disciplina transitoria

Come rappresentato, tale disposizione prevede che, esclusivamente per i lavoratori poligrafici, continua a trovare applicazione la previgente normativa di cui all'art. 37, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge n. 416/1981, anche per ciò che riguardano i requisiti e i benefici contributivi, a condizione che gli accordi sindacali, ex richiamato art. 2 del regolamento di semplificazione decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, siano stati stipulati e già trasmessi alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale di questo Ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 62, che, si ribadisce ancora una volta, è quella del 5 aprile 2001.

Gli uffici, le organizzazioni e gli enti in indirizzo, oltre ad adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* si atterranno alle stesse per quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti previsti dalla disciplina normativa sopra illustrata.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A5855

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. **39/E.**

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Accettazione delle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli.

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate

Agli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate

Agli Uffici IVA

e, per conoscenza

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale - Div. ex VIII - Enti pubblici

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali - Servizio Polizia amministrativa e sociale

Al Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalità

Al Ministero delle finanze - Segretariato generale

Alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate

All'UNIRE

Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI servizi S.r.l.

Alla SPATI S.r.l.

Alla TOTO 2000 S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla Federippodromi

Alla SOGEI S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori

Al SAGI Sport

Al SICS

1. Premessa.

Com'è noto, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, rimette al Ministero delle finanze, d'intesa con quello delle politiche agricole e forestali, l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa.

Le convenzioni tipo che accedono alle predette concessioni prevedono le condizioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della duplice tipologia di scommesse.

Con nota n. 5275/2001 del 22 gennaio 2001 è stato comunicato che a partire dal 3 gennaio corrente anno è disponibile, in ambiente di esercizio, la procedura di accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti, a seguito di quesiti degli operatori del settore, sulle modalità di gestione delle scommesse a quota fissa.

2. Ritiri di cavalli nelle scommesse a quota fissa.

Le norme che disciplinano l'accettazione delle scommesse a quota fissa contenute nel «Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli» emanato dall'UNIRE nel 1962 e successive integrazioni, prevedono, in caso di ritiri di uno o più cavalli, procedure particolari allo scopo di evitare l'eccessivo numero dei rimborsi e tutelare nel contempo gli scommettitori.

Tali procedure, che prendono a base le quote del totalizzatore per determinare la quota di vincita delle scommesse a quota fissa in caso di ritiri, sembrano non compatibili, quanto meno ad un esame letterale del testo normativo, con le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che all'art. 4, comma 4, prescrive «È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore».

Tale divieto deve ritenersi il logico corollario della norma, sancita nello stesso art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce, in via generale, che le scommesse possono essere effettuate solo al totalizzatore o a quota fissa, escludendo quindi quella modalità che era in uso prima dell'avvento della totalizzazione nazionale e cioè il sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.

Deve osservarsi, tuttavia, che l'applicazione delle norme contenute nel citato regolamento UNIRE relative alle scommesse a quota fissa, ad una lettura logica e sistematica del contesto legislativo, sembra non contrastare con la disposizione contenuta nel citato art. 4 per i seguenti motivi:

il ricorso alla determinazione della quota di vincita, prendendo a base la quota del totalizzatore, si verificherebbe solo in casi eccezionali e cioè nel caso di ritiro di uno o più cavalli nella corsa indicata nella scommessa;

solo una parte delle scommesse, quelle accettate prima della notificazione della variazione al campo dei partenti, verrebbero liquidate, in caso di vincita, prendendo a base la quota del totalizzatore mentre le scommesse accettate successivamente alla variazione seguirebbero il normale corso della scommessa a quota fissa;

tutte le ricevute di scommessa vengono emesse dopo la loro registrazione presso il totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze e pertanto in regime di assoluta trasparenza.

L'unica soluzione adottabile per tutelare lo scommettitore ed il concessionario, nel caso eccezionale in questione, tralasciando quella del rimborso, appare essere quella di prendere a base, per il calcolo della vincita, una quota determinata secondo le preferenze accordate

dagli stessi scommettitori, da considerare sicuramente congrua, stanti i volumi di scommesse accettate dal totalizzatore nazionale.

Tanto premesso, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni, nelle more di uno specifico intervento normativo, in ordine alle modalità di accettazione e gestione delle scommesse a quota fissa con particolare riguardo all'ipotesi dei ritiri dei cavalli.

Per quanto riguarda le norme che debbono sempre essere applicate nelle agenzie ippiche, si precisa che:

le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti saranno rimborsate, mentre le scommesse risultanti vincenti, emesse prima della convalida del ritiro, saranno liquidate prendendo a base la quota del totalizzatore con una quota minima di undici e, comunque, senza che l'importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita. In mancanza della quota del totalizzatore saranno liquidate secondo la somma pattuita come vincita. Le scommesse emesse dopo la convalida del ritiro - e quindi dopo l'eventuale aggiornamento delle relative quote fisse - saranno liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita;

nelle corse in cui si verifica il ritiro di uno o più cavalli, la scommessa singola sul piazzato a quota fissa ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo primo o secondo, nelle corse in cui risultano partenti, dopo l'apertura dell'accettazione delle scommesse, non meno di quattro e non più di sette cavalli; primo o secondo o terzo, nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli, anche dopo la convalida della variazione al campo dei partenti. La medesima norma vige nel caso delle scommesse al totalizzatore sul piazzato;

per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le agenzie ippiche, prima della convalida del ritiro o dei ritiri, comprendenti un cavallo della corsa in questione da considerare regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso di vincita verranno liquidate come scommesse multiple prendendo a base, per il solo termine in cui si è verificata la variazione nel campo dei partenti, la quota del totalizzatore, con una quota minima di 11 e con il limite del 20% in più rispetto alla quota fissa indicata, e per i rimanenti termini la relativa quota fissa indicata per ogni singolo termine; le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le agenzie ippiche, dopo la convalida del ritiro o dei ritiri, e quindi dopo la eventuale, conseguente, variazione della relativa quota fissa, saranno liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita;

le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini ed in caso di vincita verranno liquidate, per i termini validi, secondo le relative quote fisse indicate per ciascun termine.

3. Risultato economico del concessionario nelle scommesse a quota fissa. Contenuto delle quote.

Va da sé che il risultato economico del concessionario derivante dall'esercizio delle scommesse in riferimento va determinato detraendo dall'introito lordo delle scommesse l'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, la quota di prelievo destinata all'UNIRE, nonché l'importo delle vincite.

Si precisa, infine, che le quote da esporre al pubblico sono comprensive dell'importo giocato e della quota pattuita come vincita.

Sulle problematiche sopra esposte è stato acquisito il concerto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Roma, 10 aprile 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A5856

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica all'Unione Induista Italiana (U.I.I.) Sanatana Dharma Samgha, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Unione Induista Italiana (U.I.I.) Sanatana Dharma Samgha, con sede in Roma.

01A5761

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 dell'11 maggio 2001 è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile lanciarazzi a caricamento successivo e singolo (manuale) «Adler» mod. 2000 cal. mm 38 (canna mm 366) (sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire anche nomi e/o marchi della fabbrica d'armi cinese «Norinco») in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

01A5868

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 maggio 2001

Dollaro USA	0,8552
Yen giapponese	102,88
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,60320
Corona svedese	9,0350
Franco svizzero	1,5260
Corona islandese	88,24
Corona norvegese	7,8865
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57690
Corona ceca	34,219
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,00
Litas lituano	3,4217
Lat lettone	0,5416
Lira maltese	0,3955
Zloty polacco	3,4529
Leu romeno	24540
Tallero sloveno	217,5675
Corona slovacca	42,938
Lira turca	956700
Dollaro australiano	1,6608
Dollaro canadese	1,3167
Dollaro di Hong Kong	6,6704
Dollaro neozelandese	2,0285
Dollaro di Singapore	1,5449
Won sudcoreano	1102,78
Rand sudafricano	6,7732

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6019

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etoposide»

Estratto decreto n. 91 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico ETOPOSIDE, nelle forme e confezioni: «100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconcini 100 mg, «100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - cap 36100, Italia, codice fiscale n. 03804220154.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconcini 100 mg - A.I.C. n. 033761014/G (in base 10), 1069RQ (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 42 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lemery S.A. De C.V. stabilimento sito in Col. Huichapan-Mexico, D.F., Martires De Rio Blanco, 54 (produzione e confezionamento), Zambon Group S.p.A. stabilimento sito in Vicenza (Italia), via della Chimica, 9 (controlli finali).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: etoposide 100 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 10 mg; alcool benzilico 150 mg; polietilenglicole 300 quanto basta a 5 mg; polisorbato 80 400 mg; alcol etilico assoluto 1205 mg;

confezione: «100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconcini 100 mg - AIC n. 033761026/G (in base 10), 1069S2 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «A».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lemery S.A. De C.V. stabilimento sito in Col. Huichapan-Mexico, D.F., Martires De Rio Blanco, 54 (produzione e confezionamento); Zambon Group S.p.A. stabilimento sito in Vicenza (Italia), via della Chimica, 9 (controlli finali).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: etoposide 100 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 10 mg; alcool benzilico 150 mg; poletilenglicole 300 quanto basta a 5 ml; polisorbato 80 400 mg; alcol etilico assoluto 1205 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficalei* della Repubblica italiana.

01A5843

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dosberotec»

Estratto decreto n. 130 del 30 marzo 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: DOSBEROTEC, nella forma e confezione: «100» aerosol 15 ml 300 erogazioni 100 mcg, rilasciata alla societa Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485, è apportato la seguente modifica:

Confezione: in sostituzione della confezione: «100» aerosol 15 ml 300 erogazioni 100 mcg viene autorizzata la confezione: «100» microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione flacone 10 ml.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Boehringer Ingelheim Pharma KG Binger Strasse 173 Ingelheim AM Rhein - Germania. Il confezionamento ed il controllo possono essere effettuati sia dalla società Boehringer Ingelheim Pharma KG Binger

Strasse 173 Ingelheim AM Rhein - Germania, sia dalla società Boebringer Ingelheim Italia S.p.a., località Prulli di sotto n. 103/c, Reggello - Firenze.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993:

«100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione» flacone 10 ml, A.I.C. n. 023457171 (in base 10) 0QCVDM (in base 32), classe A il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: una inalazione contiene:

principio attivo: fenoterolo bromidrato 0,1 mg;

propellente: 1,1,1,2 - tetrafluoroetano (HFA134a) 35,2520 mg;

altri eccipienti: acido citrico anidro 0,0010 mg - etanolo 15,5970 mg - acqua depurata 1,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: il «Dosberotec» è un broncodilatatore indicato per: il trattamento sintomatico degli attacchi asmatici; la profilassi dell'asma da sforzo; il trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile quali la bronchite cronica ostruttiva. Nei pazienti con asma bronchiale e con bronchite cronica ostruttiva rispondente alla terapia con corticosteroidi si deve sempre prendere in considerazione l'associazione di una terapia antinfiammatoria con tali farmaci.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 023457070, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5842

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visumidriatic»

Estratto decreto n. 147 del 4 aprile 2001

È autorizzata l'imissione in commercio della specialità medicinale VISUMIDRIATIC, anche, nelle forme e confezioni: «0,5 % collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,3 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Visufarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via Canno, 21, cap. 00191, Italia, codice fiscale 05101501004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,5 collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 018002055 (in base 10) 0K5D47 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: C.

Classificazione a fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.O.C. farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Italia), Via Modena n. 15 (Produzione completa).

Composizione: 100 ml collirio.

Principio attivo: Tropicamine 0,5 g.

Eccipienti: Sodio cloruro 0,85 g; acqua depurata 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Sono autorizzati il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto» ed il «Foglietto illustrativo» relativi a tutte le forme farmaceutiche ed a tutti i dosaggi della specialità medicinale VISUMIDRIATIC.

Sono, inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate come di seguito indicate:

A.I.C. n. 018002016 «Visumidriatic 0,5% collirio, soluzione», 1 flacone: da 10 ml;

A.I.C. n. 018002030 «Visumidriatic 1% collirio, soluzionep», 1 flacone da 10 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5848

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiferone»

Estratto decreto NCR n. 191 del 13 aprile 2001

Specialità medicinale: ISIFERONE nelle forme e confezioni: «1.000.00 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala, «3.000.00 U.I./m soluzione iniettabile» 1 fiala, «6.000.00 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. con sede legale in Castel Vecchio Pascoli (Lucca) codice fiscale 03350950634;

Produttore: la produzione, il controllo sono eseguiti dalla Società Alfa Biotech S.p.a. nello stabilimento sito in via della Castagnetta, 7, Pomezia, Roma; le operazioni di confezionamento sono eseguite dalla Società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Contrada S. Emidio snc, Alanno Scalo (Pescara);

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1.000.00 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 027958089 (in base 10), 0UP6U9 (in base 32);

Classe: «a - Nota 32» con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«3.000.00 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 027958091 (in base 10), 0UP6UC (in base 32).

Classe: «a - Nota 32» con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«6.000.00 U.I./ml soluzione iniettabile» 1 fiala - A.I.C. n. 027958103 (in base 10), 0UP6UR (in base 32).

Classe: «a - Nota 32» con possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: una fiala da l ml da 1.000.000 U.I. contiene: principio attivo: Interferone umano di tipo Alfa da leucociti U.I. 1.000.000.

Stabilizzanti: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 M q.b. a l ml.

Una fiala da l ml da 3.000.000 U.I. contiene:

principio attivo: Interferone umano di tipo Alfa da leucociti U.I. 3.000.000.

Stabilizzanti: soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0,15 M q.b. a l ml.

Una fiala da 1 ml da 6.000.000 U.I. contiene:

principio attivo: Interferone umano di tipo Alfa da leucociti U.I. 6.000.000.

Stabilizzanti: soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0,15 M q.b. a 1 ml

Indicazioni terapeutiche:

d) Neoplasie del sistema linfatico ed etnopoietico:

leucemie a cellule capellute (Tricoleucemia);

mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione.

linfoma non Hodkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone.

micosi fungoide

leucemia mieloide cronica.

e) Neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da A.I.D.S (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche.

Sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno.

f) Malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HbeAg.

epatite cronica non-A non-B: con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico. Non sono dimostrati benefici a lungo termine sui quadri clinico ed istologico.

condilomatosi ocuminata.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri» (art. 8 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klacid»

Estratto decreto NCR n. 219 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KLACID, nella forma e confezione: «RM 500 mg compresse rivestite rilascio modificato» 7 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00076670595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (LT).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«RM 500 mg compresse rivestite rilascio modificato» 7 compresse - A.I.C. n. 027370143 (in base 10), 0U38NZ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 37.600, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato da 500 mg contiene:

principio attivo: Claritromicina mg 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio alginato sodio e calcio alginati, lattosio, polivinilpirrolidone K30, talco, acido stearico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa 6cps, glicole polietilenico 400, glicole polietilenico 8000, titanio biossido (E-171), acido sorbico, giallo di chinolina (E-104) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla Claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

01A5846

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Giasion»

Estratto decreto n. 222 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GIASION, anche nella forma e confezione: «200 mg compresse orosolubili» 30 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a. con sede legale e domicilto fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale 00691950240.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Elan Pharma S.A., via Cantonale - 6805 Mezzovico (Svizzera), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Inpharzam S.A., via Industria n. 1, Cadempino (Svizzera).

Confezione autorizzata: numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse orosolubili» 30 compresse;

A.I.C. n. 029518065 (in base 10) 0W4U7K (in base 32) classe C.

Composizione: ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 21,8 mg - sorbitolo 221,0 mg - mannitolo 476,0 mg - polietilenglicole 6000 15,0 mg - povidone 60,0 mg - sodio bicarbonato 98,2 mg - aroma limone 15,0 mg - aroma mandarino 15,0 mg - aspartame 10,0 mg - magnesio stearato 8,0 mg - cellulosa microcristallino 60,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5841

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

Estratto decreto NCR n. 225 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VECLAM, nella forma e confezione: «RM 500 mg compresse rivestite rilascio modificato» 7 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema n. 7 - loc. Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (LT).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«RM 500 mg compresse rivestite rilascio modificato» 7 compresse - A.I.C. n. 027529130 (in base 10), 0U83XB (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 37.600, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato da 500 mg contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio alginato sodio e calcio alginati, lattosio, polivinilpirrolidone K30, talco, acido stearico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa 6cps, glicole polietilenico 400, glicole polietilenico 8000, titanio biossido (E-171), acido sorbico, giallo di chinolina (E-104) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla Claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

01A5845

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»

Estratto decreto NCR n. 226 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MACLADIN nella forma e confezione: «RM 500 mg compresse rivestite rilascio modificato» 7 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Triestre n. 40 - cap 56126 Pisa, codice fiscale 00678100504.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Abbott S.p.A. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (LT).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«RM 500 mg compresse rivestite rilascio modificato» 7 compresse - A.I.C. n. 027530144 (in base 10), 0U84X0 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 37.600, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato da 500 mg contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio alginato e calcio alginati, lattosio, polivinilpirrolidone K30, talco, acido stearico, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa 6cps, glicole polietilenico 400, glicole polietilenico 8000, titanio biossido (E-171), acido sorbico, giallo di chinolina (E-104) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla Claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

01A5844

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651124/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77